



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 01/07/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 891

Putignano (Ba) - Variante al P.R.G. per modifica parziale all'art. 105 delle N.T.E - fasce ed aree di rispetto alla rete viaria.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di PUTIGNANO, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 51 del 29.07.2008 ha adottato la variante normativa, ai sensi dell'art. 16 della richiamata l.r. n. 56/80, per modificare parzialmente l'art. n. 105 - fasce ed aree di rispetto alla rete viaria - delle N.T.E.

Gli atti a corredo della variante risultano i seguenti:

- copia della deliberazione di C.C. n. 51 del 29.07.2008 di adozione della variante;

Gli atti di cui sopra, giusta dichiarazione in atti datata 29/10/2008, acquisita con nota comunale prot. n. 14718 del 02.04.2009, risultano essere stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (dal 24/09/2008 al 23/11/2008) ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini - alcune osservazioni e/o opposizioni avverso la suddetta variante al P.R.G.

In sintesi la proposta di variante, così come riportato nel dispositivo deliberativo, riguarda la modifica parziale del testo originale del citato art. 105 delle N.T.E., così come di seguito riportato: (le modifiche sono riportate con carattere grassetto neretto)

Nel merito della proposta di variante, attesa la necessità di disciplinare la possibile utilizzazione delle superficie indicate quali fasce di rispetto di strade comunali, si ritiene di per condividere quanto prospettato a condizione che il nuovo comma 4, al fine di rendere detta modifica maggiormente aderente alla “Circolare Ministeriale n. 5980 del 30.12.1970” espressamente richiamata nelle motivazioni poste a base della proposta di variante, sia modificato così come di seguito riportato:

“Art. 105 - Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria

Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 140/68.

Al di fuori dei centri abitati, la tutela e le distanze minime di rispetto e protezione dal nastro stradale, sono regolate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche).

Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna nuova costruzione.

Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di opere e sevizi così elencati:

- Parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;
- Cabine e linee di distribuzione elettrica;
- Sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- Reti idriche e reti fognanti;
- Canalizzazioni irrigue;
- Pozzi, metanodotti, gasdotti, etc.;
- Recinzioni in muratura ed in rete metallica, nonché siepi a delimitazione del confine di proprietà, nel rispetto dell'art. 878 del C.C. dell'art. 1 del R.D. 08.12.1933 n. 1740 punto 11 e del Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche);
- Strade di servizio e complementari alle opere esistenti e/o consentite nelle fasce di rispetto;
- Strade di raccordo alle arterie principali;

Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico. Gli impianti di cui sopra e i relativi accessori (chioschi e servizi igienici), con esclusione delle abitazioni, devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:

Indice di fabbricabilità fondiaria

$I_{ff} = 0,10 \text{ mc/mq}$ ;

Rapporto di copertura

$R_c = 0,04 \text{ mc/mq}$ ;

Altezza massima

$H_{\text{max}} 5,00 \text{ m}$ ;

Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della larghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto.

Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Gli impianti di carburante consentiti vanno localizzati nell'ambito del Piano Comunale di cui alla L.R. 13/1990.””

Gli atti in questione, corredati dalla citata relazione istruttoria n. 07 del 15.04.2009, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 16/04/2009 con relazione-parere n. 15 del 16.04.2009 si è espresso così come di seguito testualmente riportato:

“”esprime parere favorevole all'argomento

....., nei termini proposti dal Comune di Putignano con la delibera di C.C. n. 51/2008, che in particolare limitano la nuova disciplina unicamente alle fasce di rispetto delle strade comunali, e con la puntualizzazione inoltre che la possibilità di realizzazione di standard ex DM n.1444/1968, sempre che non comportino la costruzione di edifici, è ammessa solo per le aree esorbitanti rispetto alle “fasce di rispetto” stabilite a norma del vigente Codice della Strada.””

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di PUTIGNANO con la Delibera di C.C. n. 51 del 29.07.2008, nei termini riportati nel parere del C.U.R. n. 15 del 16/04/2009, qui in toto condivisi e parte integrante del presente provvedimento.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di PUTIGNANO adottata con la deliberazione di C.C. n. 51 del 29.07.2008 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 15 del 16/04/2009, parte integrante del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di PUTIGNANO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola